ELENCO DELLE REVISIONI				
N.	*DATA*	*DESCRIZIONE*	*REDATTO DA*	*VERIFICATO E APPROVATO DA AU/DG*
01	*17/02/2025*	*PRIMA STESURA*	GIULIA BIANCHI	AU- CLAUDIO DESTRO
02	01/09/2025	REV : TITOLO, FUNZIONE APPROVAZIONE	GIULIA BIANCHI	DG/STEFANO ROSINI
03				
04				
05				

Copia n° 1 consegnata a MASAF/ACCREDIA tramite caricamento su portale Accredia

X copia controllata □ copia non controllata

INDICE

1 INTRODUZIONE 3
2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
3 TERMINI E DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 3
3.1 TERMINI E DEFINIZIONI 3
3.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 6
4 GENERALITÀ 7
4.1 SOGGETTI RICHIEDENTI 7
5 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE 7
5.1 INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO 7
5.2 CONFORMITÀ AZIENDALE 10
6 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI CONTROLLATI 10
6.1 CAMBIO DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO – OPERAZIONI DA PARTE DEL DQA 11
7 VALUTAZIONE DI MANTENIMENTO 11
7.1 CONTROLLI DOCUMENTALI IN REMOTO 12
7.2 ISPEZIONI FISICHE IN LOCO 12
7.3 TEMPI DI VALUTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 13
8 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 13
8.1 MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ 13
8.2 MISURE ADOTTATE IN CASO DI NON CONFORMITÀ 14
9 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 15
9.1 LE COMUNICAZIONI 16
10 PROCEDURE PER I RECLAMI E I RICORSI 16
10.1 IL RECLAMO 16
10.2 I RICORSI 16
11 PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 16
12 DOCUMENTI APPLICABILI 16

1 Introduzione

Si definisce «Sistema qualità nazionale benessere animale» l'impiego dei metodi conformi alla disciplina stabilita dal Decreto interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 224 bis prot. 341750 del 02.08.2022.

Le norme si applicano agli operatori della produzione primaria (allevamenti) e del settore alimentare ad eccezione degli operatori interessati alla fase di trasporto degli animali così come definito all'articolo 2 del Decreto interministeriale.

Le norme per il Sistema qualità nazionale per il benessere animale (d'ora in poi SQNBA), si applicano agli Operatori della produzione primaria ovvero ad un Operatore del settore alimentare ovvero ad un gruppo di Operatori del settore alimentare, per le attività oggetto di certificazione.

Con la presentazione della domanda di adesione e la sottoscrizione del contratto di assoggettamento, l'operatore richiedente garantisce di possedere le conoscenze e le competenze professionali adeguate e si impegna a rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dai piani di controllo approvati dal MASAF.

2 Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce e descrive le regole applicate da DQA per l'espletamento dell'attività di controllo e certificazione dei singoli operatori assoggettati e operanti nell'ambito della produzione SQNBA.

La certificazione SQNBA è rilasciata a seguito dell'attività ispettiva condotta secondo l'iter procedurale standardizzato da DQA, sia sulla base di risconti documentali, sia sulla base di evidenze rilevate dalle attività ispettive *in loco*, svolte in conformità ai Piani dei controlli approvati dal MASAF.

L'attività di DQA è finalizzata a verificare che sia rispettata la normativa in materia di Benessere Animale, al fine di offrire la sufficiente garanzia al sistema nei vari passaggi della filiera, fino al consumatore finale.

Qualsiasi organizzazione, persona fisica e giuridica, le cui attività ricadano nel settore agroalimentare, ha diritto d'accesso ai servizi di certificazione di DQA, a condizione che s'impegni contrattualmente a osservare le regole fissate dal presente Regolamento.

L'applicazione del Regolamento avviene in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione nei confronti di coloro che chiedono e/o hanno ottenuto l'accesso ai servizi di certificazione di DQA.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia DQA.

DQA, quale OdC accreditato da ACCREDIA, opera secondo quanto previsto dalla Norma Tecnica ISO/IEC 17065:2012 per lo schema di certificazione di prodotto SQNBA.

3 Termini e definizioni e riferimenti normativi

3.1 Termini e definizioni

- Benessere animale: condizione ottimale ottenuta in un sistema integrato a cui concorrono il rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, il metodo di allevamento, la densità degli animali per superficie, l'alimentazione, la salute degli animali, il controllo della biosicurezza in

allevamento, il monitoraggio dell'uso del farmaco veterinario, le condizioni di trasporto degli animali, il controllo e la gestione delle emissioni nello stabilimento;

- Sistema di allevamento: insieme delle condizioni strutturali, compreso il controllo e la gestione delle emissioni nell'ambiente, di alimentazione, ambientali, tecnologiche, gestionali e sanitarie con cui è allevato l'animale o il gruppo di animali, per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro;
- Metodo di allevamento: modalità con cui l'animale o il gruppo di animali vengono allevati (ad esempio alla posta, in box singoli o al pascolo etc) per tutto o parte del ciclo vitale, in relazione alla specie, alla fase di vita, all'orientamento produttivo o altro. Può differenziarsi in allevamento al coperto (con o senza accesso all'aperto), all'aperto o altre modalità eventualmente previste ed indicate per specie, razza, orientamento produttivo dai requisiti di certificazione;
- Stabilimento: locali e strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo, in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, destinati alla produzione di alimenti per l'uso umano;
- Numero unico di registrazione: è un codice alfanumerico generato dalla BDN riferito allo stabilimento in cui si svolge l'attività, all'identificativo fiscale dell'operatore e alla specie degli animali detenuti;
- Biosicurezza: insieme delle misure strutturali e gestionali finalizzate a ridurre e contrastare il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie negli animali, in uno stabilimento o su un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito;
- Produzione primaria: prodotti zootecnici derivanti da filiere finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola e cunicola, nonché quelli derivanti da latte, uova e dai prodotti dell'apicoltura, dell'acquacoltura e dell'elicicoltura;
- Operatore della produzione primaria: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti primari di origine animale, anche per un periodo limitato, identificata mediante Codice Fiscale e intestataria del numero di registrazione unico dello stabilimento, come definito dal Regolamento (UE) 2035/2019, registrato nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN). È la figura titolare del certificato di conformità dello stabilimento, per la fase di produzione primaria. Sono equiparate agli operatori della produzione primaria le cooperative o altre forme associative riconosciute di operatori della produzione primaria, tutti aderenti al SQNBA per lo stesso metodo di allevamento. In tal caso la forma associativa è responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA ed è titolare del certificato di conformità per tutti gli stabilimenti associati;
- Operatore del settore alimentare: persona fisica o giuridica, titolare del certificato di conformità per la Catena di Custodia, responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo, nonché la persona fisica o giuridica responsabile del trasporto degli animali vivi verso il macello;
- Gruppo di Operatori del settore alimentare: insieme di operatori del settore alimentare coordinati da una persona fisica o giuridica che richiede la certificazione ed è la responsabile

della conformità ai requisiti del SQNBA nonché intestataria del certificato di conformità per la Catena di Custodia;

- Catena di Custodia (Chain of Custody - CoC): sistema atto a garantire l'identificazione e la tracciabilità di animali e prodotti della produzione primaria lungo le varie fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione, fino al consumatore finale;
- Organismo di Certificazione: organismo che svolge servizi di valutazione della conformità accreditato dall'Organismo Nazionale di Accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008;
- Organismo Nazionale di Accreditamento: unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento. In Italia, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
- Accreditamento: attestazione da parte di un Organismo di accreditamento che un determinato Organismo di Certificazione soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
- Valutazione della conformità: procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio siano state rispettate;
- Schema di certificazione: insieme di regole e procedure che identificano l'oggetto della valutazione di conformità e le metodologie per determinarla, oltre all'insieme di requisiti rispetto ai quali la valutazione deve essere effettuata;
- Certificato di conformità: documento rilasciato da un Organismo di Certificazione ad un Operatore della produzione primaria o Operatore del settore alimentare o gruppo di Operatori del settore alimentare, che attesta il soddisfacimento dei requisiti specificati dallo schema di certificazione a seguito delle opportune valutazioni della conformità;
- Valutatore: persona, in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto interministeriale sui Sistema Qualità nazionale per il benessere animale, incaricata da un Organismo di Certificazione ad eseguire singolarmente o come parte di un gruppo, la valutazione di conformità di un Operatore del settore primario, di un Operatore del settore alimentare o di un Gruppo di operatori del settore alimentare ai requisiti del SQNBA;
- Banca Dati Nazionale (BDN): base dati informatizzata nazionale prevista dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento UE 429/2016 già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale", accessibile tramite le applicazioni web del portale internet dei sistemi informativi veterinari www.vetinfo.it.
- Azienda idonea: operatore notificato che soddisfa i requisiti per entrare nel sistema di controllo di DQA.
- Azienda non idonea: operatore notificato che non soddisfa i requisiti per entrare nel sistema di controllo di DQA.

- Non conformità: mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa di settore, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli.
- Non conformità Lieve: un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati.
- Non conformità grave: un mancato soddisfacimento del requisito SQNBA, una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA; si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti, e/o di affidabilità dei soggetti certificati.
- Sospensione: temporanea interruzione o invalidazione di un certificato che attesta la conformità di un'azienda;
- Revoca: provvedimento di cancellazione definitiva di un certificato che attesta la conformità di un'azienda;
- Vigilanza: attività svolta dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

3.2 Documenti di riferimento

- Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia".
- Decreto prot. 341750 del 2 agosto 2022: Decreto interministeriale recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
- Decreto Prot. 563467 del 24 ottobre 2024: Decreto interministeriale di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto interministeriale 2 agosto 2022 e di approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
- Decreto prot. 572733 del 30 ottobre 2024: Nota del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero della Salute relativa ai corsi di formazione ai fini della qualifica iniziale dei veterinari valutatori degli organismi di certificazione operanti nell'ambito del SQNBA.

- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione ACCREDIA RG-01 in ultima revisione.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Valutazione della Conformità – Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015 - "Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems".
- Statuto DQA: atto costitutivo della società.
- Manuale Qualità di DQA: Procedure, istruzioni e Regolamenti ad esso collegate.

Per la normativa e la legislazione di riferimento elencata è da intendersi applicabile l'ultima edizione pubblicata o le eventuali successive modifiche e integrazioni.

4 Generalità

Nel presente paragrafo si indicano i criteri generali di comportamento che DQA si impegna a rispettare.

- La richiesta di ingresso al Sistema dei controlli può essere inoltrata senza alcuna limitazione o discriminazione degli operatori previsti al capitolo 1 che, rispettano i requisiti previsti dalla normativa afferente al "Sistema qualità nazionale per il benessere animale";
- DQA applica in tutte le proprie strutture, comprese le strutture periferiche, le procedure vigenti e le specifiche di spesa, stabilite sulla base dei tariffari approvati, garantendo l'uniformità di applicazione;
- DQA si impegna a rispondere a richieste di informazioni ufficiali inoltrate dalle organizzazioni entro 10 gg lavorativi dal ricevimento;
- DQA non obbliga le organizzazioni aderenti all'utilizzo di altri servizi erogati dall'ente stesso.

4.1 Soggetti richiedenti

Operatori della produzione primaria ovvero Operatore del settore alimentare ovvero gruppo di Operatori del settore alimentare.

5 Schema di certificazione

5.1 Inserimento nel sistema di controllo

5.1.1 Modalità di gestione del Contratto di Certificazione

Gli Operatori della produzione primaria ovvero Operatori del settore alimentare ovvero gruppo di Operatori del settore alimentare che intendono avvalersi del DQA per le attività di certificazione afferenti al sistema SQNBA, devono presentare allo stesso la domanda di adesione presentando il modello MOD_ASS_SQNBA, compilato.

All'atto della ricezione della domanda di adesione al SQNBA, DQA nella funzione della Segreteria Tecnica (ST) provvede ad effettuare un controllo documentale atto a verificare:

- *Operatori della produzione primaria:*

Si specifica che è ammessa la presentazione da parte dei singoli operatori della produzione primaria, di più domande di adesione riferite alle diverse specie, metodi di allevamento ed orientamenti produttivi.

- I dati e i riferimenti legali dell'operatore richiedente;
- La specifica della specie animale, dell'orientamento produttivo e del metodo di allevamento che si intende certificare, oltre alla presenza del numero unico di registrazione e del codice fiscale dell'operatore richiedente;
- La specifica di una eventuale attività di vendita diretta in azienda dei prodotti certificati SQNBA;
- L'indicazione del nominativo del veterinario formalmente incaricato dall'Operatore ad inserire i dati di valutazione dell'allevamento nel portale Classyfarm;
- La presenza dell'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA, del presente Regolamento, dei Piani dei controlli approvati dal MASAF e del Tariffario ad essi correlati.

Nel caso in cui i richiedenti siano cooperative o altre forme associative riconosciute, queste devono garantire i requisiti di cui sopra per ciascun Operatore aderente.

- *Operatori del settore alimentare*

- I dati e i riferimenti legali dell'operatore richiedente;
- La presenza degli estremi relativi all'attività di riconoscimento dell'operatore del settore alimentare richiedente (*approval number*) o di registrazione (protocollo e data della notifica di attività);
- La specifica della fase o delle fasi di interesse nella filiera coinvolta;
- La specifica delle modalità organizzative delle attività svolte ai fini dell'SQNBA, del numero degli animali/volume trattati;
- La presenza della dichiarazione di assenza di prescrizioni non ancora chiuse da parte delle autorità competenti;
- La presenza dell'impegno a rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA, del presente Regolamento, dei Piani dei controlli approvati dal MASAF e del Tariffario ad essi correlati.

Nel caso in cui la domanda pervenga da un Gruppo di Operatori del settore alimentare, questo deve garantire, attraverso la modulistica predisposta, che tutte le prescrizioni previste dal presente paragrafo siano rispettate per tutti gli operatori facenti parte del gruppo.

Nel caso di esito negativo per carenza o incongruenza della documentazione, DQA informerà l'operatore, eventualmente per tramite di SO, circa le carenze significative rispetto ai requisiti richiesti, e circa i termini entro i quali dovrà essere presentata la documentazione integrativa.

Se entro i termini previsti l'operatore non provvede all'adeguamento della documentazione, DQA considera decaduta la domanda di ingresso.

Qualora la verifica documentale abbia esito positivo, DQA procederà come indicato al paragrafo successivo.

5.1.2 Valutazione iniziale di certificazione

In caso di esito positivo, RIR provvederà a verificare:

- la presenza del prerequisito di adesione mediante la consultazione del sito istituzionale;
- la tipologia caratterizzante l'operatore richiedente, le dimensioni aziendali e/o del gruppo di operatori e la complessità dell'intervento, in modo tale da poter assegnare le attività previste per la valutazione iniziale a un gruppo di audit adeguato.

A seguito di suddetta analisi, RIR provvede alla pianificazione seguendo i seguenti principi gestionali:

- operatori produzione primaria - 100%;
- operatori del settore alimentare - 100%;
- gruppo di operatori del settore alimentare:
    - 100 % presso sede del coordinatore e responsabile del gruppo;
    - √Ni, ove Ni è il numero dei soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

L'ispettore incaricato provvederà a concordare con l'operatore l'attività di valutazione iniziale, inviando il Piano di Audit allo stesso così come da procedure interne a DQA.

Suddetto Piano dovrà prevedere la verifica dei seguenti aspetti:

- *Operatori della produzione primaria:*

- verifica di tutte le aree di ciascun stabilimento in cui sono allevati gli animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento;
- verifica del sistema di identificazione e tracciabilità degli animali tale da assicurare il soddisfacimento delle disposizioni previste dal sistema SQNBA;
- verifica della capacità di poter rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA (cfr. Allegato 3, 4, 5, 6 e 7 del Decreto prot. 0563467 del 24 ottobre 2024);
- verifica sistema di autocontrollo implementato.

- *Operatori del settore alimentare:*

- effettuazione e documentazione di prova di rintracciabilità;
- effettuazione e documentazione di bilancio di massa;
- verifica sistema di autocontrollo implementato.

5.1.3 Tempi di valutazione iniziale

DQA provvede a svolgere le attività di cui ai paragrafi precedenti, nei modi e nei tempi stabiliti nei Piani dei controlli approvati dal MASAF facenti parte del presente regolamento.

5.2 Conformità aziendale

Ricevuta la documentazione di verifica dall'ispettore, REV provvede alla valutazione della stessa e, in caso di accertata conformità aziendale ai requisiti di certificazione, all'avvio delle attività previste per l'emissione del certificato di conformità in conformità al Reg.08.

La decisione finale di ammissione viene ratificata dall'Amministratore Unico di DQA, o da un suo delegato mediante l'apposizione della firma nei documenti attestanti l'idoneità.

Al fine del mantenimento della validità del Certificato, DQA valuta il mantenimento delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio mediante verifiche di sorveglianza periodiche, così come previsto al § 7.

Resta inteso che il Certificato si ritiene valido fino ad eventuale revoca o sospensione dello stesso da parte di DQA, o a richiesta di recesso volontario da parte dell'operatore.

5.2.1 Uso e validità del Certificato

L'operatore certificato, ai fini dell'uso dei marchi e/o loghi di conformità e alle informazioni relative al prodotto, deve conformarsi ad ogni requisito prescritto da DQA.

Per il dettaglio dei requisiti previsti e i relativi provvedimenti e azioni intraprese in caso di uso scorretto e ingannevole del marchio di DQA, si rimanda al Reg. 02, da considerarsi parte integrante del presente documento.

In questo paragrafo si fanno comunque alcune precisazioni:

- se la certificazione è rescissa (su richiesta del cliente) e/o revocata, l'autorizzazione all'utilizzo dei loghi, marchi e certificati di conformità viene automaticamente annullata;
- nel caso di sospensione della certificazione, DQA controlla il corretto utilizzo dei loghi e marchi di conformità in detto periodo, anche eventualmente mediante visita ispettiva straordinaria; in caso di evidenze di utilizzo scorretto, DQA mette in atto tempestivamente tutte le azioni necessarie e i provvedimenti previsti nei confronti degli operatori, tra cui le modifiche ai documenti ufficiali di certificazione, al fine di garantire l'assenza di indicazioni che certifichino il prodotto.

Per ciò che attiene il periodo di validità del Certificato rilasciato, questo viene indicato all'interno dello stesso.

6 Obblighi degli operatori controllati

Per ciò che attiene gli obblighi generici che gli operatori sottoposti a controllo devono rispettare sono riportati nel Reg. 01 – Regolamento per la certificazione di prodotto, da considerarsi parte integrante del presente regolamento.

Oltre a quanto riportato nel regolamento di cui sopra, nel presente paragrafo si rappresentano gli obblighi previsti per gli operatori certificati.

Gli operatori sottoposti a controllo devono:

- Rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Benessere Animale;

- Comunicare tempestivamente ogni variazione sostanziale avvenuta successivamente all'iscrizione al sistema SQNBA;
- Utilizzare la certificazione solamente per indicare che i prodotti certificati in conformità al sistema SQNBA;
- Comunicare preventivamente la volontà di passaggio ad altro OdC;
- Conservare tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività afferente al sistema SQNBA per un periodo minimo di 5 anni;
- Cessare immediatamente l'uso del Certificato, del marchio DQA e della pubblicità, nei casi seguenti:
    - Alla scadenza del periodo di validità del Certificato;
    - In caso di non conformità che prevedano i provvedimenti di esclusione e/o sospensione;
    - In tutti i casi di recesso volontario dal sistema di controllo e certificazione da parte dell'Operatore.
- Annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti afferenti alla certificazione, su appositi registri, mettendoli a disposizione di DQA e delle Autorità di vigilanza ed accreditamento;
- Adottare un sistema che consenta la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti SQNBA in tutte le fasi del ciclo produttivo;

Qualora l'Operatore utilizzi la certificazione in violazione agli obblighi di cui sopra, DQA, fatta salva ogni altra azione, renderà pubblico sul proprio sito internet il divieto, per l'operatore che ha commesso la violazione, dell'uso della certificazione.

6.1 Cambio dell'Organismo di controllo – Operazioni da parte del DQA

DQA, nel caso in cui subentri ad altro OdC, provvede a svolgere le medesime attività previste al paragrafo 5.

7 Valutazione di mantenimento

DQA, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di controllo approvati dal MASAF, attesta il mantenimento della conformità degli operatori effettuando valutazioni, anche in modalità non annunciata, con la frequenza di seguito descritta:

- *Operatori della produzione primaria*
- Singoli: 100% degli operatori/anno
- Cooperative o altre forme associative:
    - 100% presso il responsabile del gruppo
    - √N, dove N è il numero di operatori determinato una volta all'anno in funzione dell'effettivo numero degli aderenti
- *Operatori del settore alimentare*
- Singoli: 100% degli operatori/anno
- Organizzati in gruppi:

- 100% presso il responsabile del gruppo
- 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente, per la prima valutazione di mantenimento. Per la seconda valutazione, DQA valuta il numero dei soggetti da verificare in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e in modo che sia pari almeno alla somma di √Ni, dove Ni è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

Annualmente RIR, sulla base degli elenchi a disposizione al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di pianificazione, provvede ad effettuare il piano di verifica ispettiva annuale, assegnando le aziende selezionate ad un ispettore qualificato.

La procedura di controllo, per la verifica della conformità degli operatori, prevede le seguenti attività:

- Controlli documentali da remoto attraverso il portale Benessere animale dell'IZS;
- Ispezioni fisiche *in loco*;

Per ciò che attiene gli elementi verificati, si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5 e ai piani dei controlli approvati dal MASAF.

Nel caso in cui RIR constati che per ampiezza, complessità e dimensione delle attività di un operatore, le attività di verifica ispettiva non possano essere svolte con un unico sopralluogo, provvede a programmare la verifica in modo tale che, in più giornate, possano essere coperti tutti gli ambiti di attività in ogni fase di processo.

7.1 Controlli documentali in remoto

SO di DQA esegue i controlli documentali per verificare il mantenimento della conformità degli operatori, seguendo i Piani dei controlli approvati dal MASAF e le Linee Guida dell'IZS relative al portale Benessere Animale

Se SO riscontra una non conformità, questa viene segnalata al RTSQ (Responsabile di schema). RTSQ, se la non conformità è confermata, informa il Comitato di Delibera.

Il Comitato di Delibera, in base alla non conformità, decide le azioni da intraprendere, secondo le indicazioni dei Piani dei controlli autorizzati dal MASAF.

La delibera del Comitato viene comunicata da DQA all'operatore coinvolto e al RTSQ, che provvede a implementare le azioni necessarie.

Questo processo assicura che tutti gli operatori che perdono il requisito per la certificazione siano tempestivamente gestiti, e che le ispezioni fisiche in loco siano pianificate per le sole aziende conformi.

7.2 Ispezioni fisiche in loco

Le ispezioni fisiche *in loco* rientrano nell'ambito dell'attività di controllo prevista dai Piani dei controlli approvati dal MASAF e possono essere annunciate o non annunciate.

Le ispezioni fisiche *in loco* sono condotte da ISP in presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato ufficialmente riconosciuto come facente funzione.

Nel corso della verifica, ISP è tenuto a fornire evidenza oggettiva delle fasi di processo operative verificate.

Le modalità di esecuzione delle verifiche fisiche in loco sono dettagliate nei piani dei controlli approvati dal MASAF.

7.3 Tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione

DQA provvede a svolgere le attività di cui ai paragrafi precedenti, nei modi e nei tempi stabiliti nei Piani dei controlli approvati dal MASAF facenti parte integrante del presente regolamento.

8 Gestione delle Non Conformità

Per quanto concerne la definizione di non conformità, le corrispondenti misure da applicare all'operatore, nonché dei tempi e modalità di gestione dei provvedimenti adottati, DQA opera secondo quanto indicato dal D.M. n. 0563467 del 24 ottobre 2024.

8.1 Modalità di accertamento della Non Conformità

Per non conformità DQA intende il mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa di settore, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli.

La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

Le non conformità si classificano come:

- NC Lievi;
- NC Gravi.

L'individuazione di una Non Conformità comporta l'applicazione di corrispondenti provvedimenti da parte di DQA all'operatore responsabile. I suddetti provvedimenti sono applicati in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato la non conformità, in conformità ai dettami indicati dai Piani dei controlli approvati dal MASAF.

Per ciò che attiene le Non Conformità riscontrate in sede di controlli documentali da remoto DQA applica quanto previsto al paragrafo 7.1.

Per ciò che attiene le non conformità riscontrate in sede di verifica in loco segnalate nella documentazione di verifica da ISP, l'addetto all'attività di riesame (di seguito REV) accerta la presenza di non conformità e agisce come segue:

- *Non Conformità Lieve*

REV verifica la documentazione presentata da ISP, e agisce come di seguito:

- se dalla verifica la Non Conformità viene confermata, procede con la comunicazione della stessa a RIR, il quale provvede a coordinarne la gestione, dando mandato a SO di confermare la decisione all'Operatore;
- se dalla verifica la Non Conformità viene declassata, REV procede con la comunicazione della valutazione a RIR, il quale provvede a coordinarne la gestione, dando mandato a SO di confermare la decisione all'Operatore;

- se dalla verifica REV ritiene che la non conformità sia di livello superiore (Non Conformità Grave), comunica la propria valutazione a RTSQ, il quale provvede a verificare l'operato sia di ISP che di REV e, qualora confermasse la valutazione, provvede a convocare il Comitato di Delibera.

    - *Non Conformità Grave*

REV verifica la Non Conformità presentata da ISP, e agisce come di seguito:

- se dalla verifica la Non Conformità viene confermata, REV comunica la presenza della NCG a RTSQ, il quale provvede, una volta verificata la documentazione presentata da REV, a porre la pratica all'attenzione del Comitato di Delibera, il quale provvederà ad operare secondo quanto previsto dal Reg.08.
- se dalla verifica la Non Conformità viene declassata, REV comunica la propria valutazione a RTSQ, il quale, una volta valutata la documentazione presentata dal REV, provvede a porre la pratica all'attenzione del Comitato di delibera, il quale provvederà ad operare secondo quanto previsto dal Reg.08.

Tutte le Non Conformità deliberate vengono monitorate nei tempi di recepimento, di attuazione e di chiusura da RIR.

8.2 Misure adottate in caso di Non Conformità

8.2.1 Modalità di gestione delle Non Conformità

A seguito della notifica della Non Conformità, DQA, in ottemperanza a quanto previsto dai Piani dei controlli approvati dal MASAF, provvede a monitorare, nella figura del RIR, i tempi e le modalità di gestione dell'attività atte al ripristino della Non Conformità.

DQA comunica all'operatore oggetto di Non Conformità sia i tempi che le modalità di gestione della non conformità all'atto della notifica della stessa.

DQA in presenza di non conformità gravi, agisce come di seguito riportato:

- NCG rilevate in sede di valutazione iniziale: blocca il rilascio del certificato fino alla verifica dell'efficacia delle azioni intraprese dall'operatore ai fini della chiusura della Non conformità elevata.
- NCG riferita all'animale e/o ai prodotti animali: informa l'operatore oggetto della Non conformità dell'impossibilità di riportare i riferimenti alla certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'animale o del prodotto di origine animale, nel certificato, comprese le produzioni già immesse in commercio;
- NCG riferita al sistema di allevamento, produzione e perdita di rintracciabilità: soppressione dei riferimenti alla certificazione a tutti gli animali dello stabilimento e a tutte le produzioni aziendali presenti al momento del riscontro della NC.

In caso di presenza di non conformità afferenti al non rispetto della normativa vigente, DQA provvede per tramite di SO a fornire immediata comunicazione al Servizio veterinario locale seguendo le modalità definite dal Ministero della Salute.

8.2.2 Reiterazione delle Non Conformità

DQA nella figura del RIR monitora costantemente le non conformità elevate e agisce come di seguito:

- nel caso ad un operatore sono elevate 3 NC Lievi afferenti allo stesso requisito, RIR comunica a RTSB l'evento accaduto, il quale provvede a presentare al Comitato di Delibera la pratica per l'apertura di una Non Conformità grave, la quale sarà gestita con le medesime modalità di gestione descritte al paragrafo 8.1 e seguenti;
- nel caso in cui ad un operatore sono elevate 3 NC Gravi afferenti allo stesso requisito, RIR comunica a RTSB l'evento accaduto, il quale provvede a presentare al Comitato di Delibera la pratica per deliberare in merito al provvedimento di sospensione della certificazione.

9 Provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione

DQA prevede di poter emettere provvedimenti di sospensione della durata massima di 6 mesi, oltre che per la casistica di cui al paragrafo precedente, anche nel caso in cui dalle attività di verifica ispettiva svolte secondo quanto previsto dai Piani dei controlli approvati dal MASAF, elevi delle non conformità che evidenzino:

- carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema;
- mancata risoluzione delle cause che hanno portato all'emissione della Non Conformità Grave nei termini previsti;
- diniego dell'accesso alle strutture per effettuare l'attività di valutazione, salvo giustificati motivi.

Ai fini della gestione del provvedimento di sospensione, RIR, analizzata la documentazione afferente la Non conformità da cui la stessa deriva, provvede ad informare RTSQ, il quale porrà all'attenzione del Comitato di delibera la pratica seguendo le stesse modalità per la gestione delle Non Conformità Gravi.

Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dalla procedura di certificazione fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità e deve definire le modalità con le quali comunicare ai clienti la soppressione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche già immessi sul mercato.

DQA al termine del periodo di sospensione, in accordo con quanto definito dai Piani dei controlli approvati dal MASAF, provvede a valutare le modalità di ripristino della conformità.

In assenza del ripristino della conformità dell'Operatore sospeso entro i termini concordati con DQA, e in caso di mancata attuazione della corretta procedura nel periodo di sospensione, DQA applica un provvedimento di revoca della certificazione, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA.

Un operatore oggetto di revoca non può presentare nuova domanda di adesione al SQNBA prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data del provvedimento.

A tal fine l'operatore dovrà provvedere ad effettuare nuova domanda di adesione così come previsto al paragrafo 5.

9.1 Le comunicazioni

DQA comunica i provvedimenti rilevati all'operatore, inoltre comunica senza indugio e entro 14 gg lavorativi dalla data di adozione della misura di irregolarità e infrazione, agli organi preposti (altri Organismi di Controllo, MASAF, Regioni e Province Autonome) il provvedimento emesso contenente la non conformità rilevata e la relativa misura applicata.

10 Procedure per i reclami e i ricorsi

10.1 Il reclamo

Il reclamo è la manifestazione d'insoddisfazione del Licenziatario rispetto ad aspetti amministrativi, tecnici e di qualità delle prestazioni svolte da DQA.

Il reclamo è preso in carico dal RIR che opera come descritto nella PR01.

10.2 I ricorsi

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da DQA nell'ambito delle attività di controllo e certificazione.

L'operatore al quale sia stato applicato un provvedimento di non conformità ha la facoltà di ricorrere contro le decisioni di DQA mediante ricorso al Comitato Ricorsi (CR).

Il Comitato Ricorsi, opera secondo quanto previsto nel Reg.04 e nella PR01.

11 Pubblicazione del Sistema di certificazione

Il sistema di pubblicazione di DQA è descritto nel presente documento, che viene reso disponibile a tutti gli operatori interessati alla certificazione e alle Amministrazioni Pubbliche Nazionali e/o Regionali che ne facciano richiesta secondo quanto stabilito norme Nazionali di attuazione.

Il presente documento è messo a disposizione degli operatori al momento della richiesta di ingresso nel sistema di controllo e mediante la pubblicazione sul sito internet www.dqacertificazioni.it e la sottoscrizione da parte dell'operatore del Contratto di assoggettamento che attesta la presa visione da parte dell'operatore delle documentazioni di sistema richiamate nel documento stesso.

Le informazioni inerenti al Sistema di controllo e le integrazioni e modifiche della normativa comunitaria e nazionale, sono pubblicate sul sito www.dqacertificazioni.it.

12 Documenti Applicabili

- Reg. 01 – Regolamento per la Certificazione di Prodotto
- Reg. 02 – Regolamento per l'uso del Marchio
- Reg. 03 – Regolamento del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità

- Reg. 04 – Regolamento del Comitato Ricorsi
- Reg. 08 – Regolamento del Comitato di Delibera
- PR01 – Procedura di Gestione dei Reclami, Ricorsi e Contenziosi
- PR15 – Procedura di certificazione SQNBA
- MQ – Manuale della Qualità.